

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV E XIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 2
AFFARI ESTERI (III):	
<i>Indagine conoscitiva sui problemi dell'emigrazione</i> . . . . .	» 2
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 6
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 8
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 8
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 10
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 10
TRASPORTI (X):	
<i>Comitato per l'indagine conoscitiva sulle gestioni aeroportuali in Italia</i> . . . . .	» 12
<i>Seduta pomeridiana</i> . . . . .	» 13
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 13
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ IN SARDEGNA . . . . .	
	» 14
ERRATA CORRIGE . . . . .	» 14

### CONVOCAZIONI:

#### *Venerdì 30 aprile 1971*

<i>Giustizia (IV)</i> . . . . .	Pag. 16
<i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i> . . . . .	» 16
<i>Lavori pubblici (IX)</i> . . . . .	» 16

#### *Martedì 4 maggio 1971*

<i>Istruzione (VIII)</i> . . . . .	» 17
------------------------------------	------

#### *Mercoledì 5 maggio 1971*

<i>Finanze e tesoro (VI)</i> . . . . .	» 18
<i>Lavoro (XIII)</i> . . . . .	» 19
<i>Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni</i> . . . . .	» 19

#### *Giovedì 6 maggio 1971*

<i>Finanze e tesoro (VI)</i> . . . . .	» 19
<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> . . . . .	» 20

NOTA . . . . .	Pag. 20
----------------	---------

## GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 29 APRILE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente della Commissione giustizia, BUCALOSI, indi del Presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale, BIAGGI.* — Intervengono i sottosegretari per la giustizia, Pellicani, e per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

#### Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

Cacciatore ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (905);

Coccia ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);

Allocca e Bernardi: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

Girardin ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonerazione da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729);

Cacciatore ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (*Parere della V e della VI Commissione*) (3010).

La Commissione passa all'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Il Presidente rileva la necessità di risolvere preliminarmente il problema del criterio sistematico da adottare. Occorre, cioè, scegliere se procedere all'approvazione di un autonomo testo regolante il processo del lavoro, dichiarando quali delle attuali norme sono abrogate o se, invece, si debbano sostituire i singoli articoli del vigente codice di procedura civile concernenti la materia.

Il deputato Cacciatore si dichiara favorevole alla prima alternativa.

Il deputato Castelli, pur riconoscendo la validità delle ragioni a sostegno della prima alternativa, fa osservare che, ove si decida di elaborare un testo nuovo, è necessario provvedere agli opportuni raccordi con le norme

di attuazione del vigente codice di procedura civile.

Il deputato Coccia è d'accordo con il deputato Cacciatore, rilevando per altro la necessità di risolvere i problemi del rapporto tra il nuovo testo e il complesso delle norme del codice di procedura civile, nonché del rapporto con le norme di attuazione. Il primo può essere risolto con un richiamo generale alle norme del codice che non siano incompatibili con il nuovo testo; il secondo può essere affrontato in sede di esame della terza parte del testo del Comitato ristretto, relativa alle norme generali e di attuazione.

Dopo che il sottosegretario Rampa si è rimesso sul punto alla Commissione, il relatore Lospinoso Severini dichiara di accettare la proposta Coccia, sulla quale la Commissione concorda, dando mandato, su proposta del deputato Castelli, di elaborare le norme di raccordo al Comitato ristretto.

La Commissione successivamente esamina, decidendo di accantonarli, i primi due articoli del testo del Comitato ristretto, relativi, rispettivamente, alle controversie per le quali si applicano le disposizioni del nuovo testo e al tentativo facoltativo di conciliazione. Passa, quindi, ad esaminare ed approva con emendamenti i due successivi articoli relativi, rispettivamente, al processo verbale di conciliazione e al processo verbale di mancata conciliazione.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione alla seduta di giovedì 13 maggio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,55.

## AFFARI ESTERI (III)

### Indagine conoscitiva sui problemi dell'emigrazione.

GIOVEDÌ 29 APRILE 1971, ORE 9,5. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene per il Governo il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Bemporad.

Il Presidente Cariglia, ricorda che il dibattito sull'indagine conoscitiva era rimasto sospeso dalla seduta del 23 ottobre 1970, per consentire che una ristretta delegazione prendesse contatto con i principali centri della emigrazione italiana in Europa e che il Comitato ristretto incaricato dell'istruttoria dell'indagine provvedesse a predisporre una relazione conclusiva. Nell'intervallo di tempo decorso sono per l'appunto avvenuti gli in-

contri con esponenti della nostra emigrazione, in Germania, Belgio, Francia e Inghilterra, mentre gli esponenti dell'emigrazione svizzera sono stati sentiti a Roma; di tali incontri sono state predisposte relazioni che la Commissione decide di allegare agli atti dell'indagine.

Il deputato Storchi, Presidente del Comitato ristretto, illustra quindi la relazione conclusiva, che dopo aver riassunto lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, esprime alcune valutazioni generali sui problemi della emigrazione, concordando sul concetto che il patrimonio umano è un bene che occorre difendere e utilizzare con sicuro vantaggio per lo Stato, in quanto fattore indispensabile per lo sviluppo economico e sociale del paese; di qui, la necessità di un'adeguata valutazione sia politica che economica e sociale per affrontare il fenomeno migratorio in tutte le sue componenti, mentre si evidenziano gli obblighi giuridici e morali che la collettività deve assumere verso coloro che emigrano e verso i loro familiari che rimangono in Italia, visto che questi emigranti non solo si sacrificano per risolvere i loro problemi individuali e familiari, che non hanno trovato adeguata soddisfazione nella madre patria, ma contribuiscono validamente con le rimesse al progresso economico e sociale della stessa. Il fenomeno migratorio pertanto non può essere accettato fatalisticamente, ma va affrontato come situazione anomala da correggere e da eliminare gradualmente con lo sviluppo equilibrato di tutti i comparti sociali e territoriali del nostro paese. A questo fine la relazione precisa alcune proposte essenziali per affrontare in termini operativi e concreti il problema dell'emigrazione italiana:

1) piena utilizzazione delle forze di lavoro sul nostro territorio; essa costituisce lo obiettivo e la soluzione primaria per risolvere in modo radicale il fenomeno dell'emigrazione, secondo un programma di sviluppo nazionale che investe problemi di politica economica generale, sui quali la Commissione Esteri, data la sua angolazione, può soltanto richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo;

2) collocamento, per il quale, constatata la scarsa utilizzazione dei canali ufficiali, si ritiene che si debba procedere in una duplice direzione: in sede comunitaria bilaterale, al fine di meglio regolamentare il meccanismo dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro a livello dei rapporti tra gli Stati, e di-

rettamente da parte italiana, procedendo al potenziamento e al coordinamento dei nostri servizi di collocamento, anche avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni sindacali e di quello delle associazioni locali degli emigranti;

3) scuola e istruzione professionale e qualificazione, per le quali si deve rimarcare la carenza di strutture e di personale e di una adeguata politica scolastica; pertanto si propone un'organica revisione della legislazione per l'istruzione all'estero, il potenziamento degli stanziamenti assegnati al settore, un'indagine approfondita in sede amministrativa circa lo stato e le esigenze scolastiche dei figli dei nostri emigrati e la riforma della formazione professionale, concepita in senso polivalente, chiamando a contribuire per i lavoratori emigrati nei paesi della Comunità anche il fondo sociale europeo;

4) esigenze abitative, che permangono gravi soprattutto nei paesi in cui si è avuta un'emigrazione numerosa di più recente data, per cui occorre da un lato un'attenta vigilanza delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari nel quadro delle norme e degli accordi vigenti, e dall'altro anche l'intervento politico presso le autorità straniere per migliorare l'attuale regolamentazione comunitaria e bilaterale. Inoltre occorre consentire l'accesso dei lavoratori emigrati, che rimpatriano, agli alloggi costruiti nel quadro dell'edilizia popolare;

5) rimesse e loro utilizzazione. L'ammontare delle rimesse ha toccato nel 1970 il miliardo di dollari ed è tempo ormai di passare alla realizzazione di concrete agevolazioni per incentivare l'afflusso del risparmio e contrastare la concorrenza degli investimenti all'estero: si suggerisce pertanto l'adozione di tassi per cambi agevolati, di speciali depositi a risparmio a tassi più remunerativi di esenzioni fiscali, facilitazioni creditizie per la costruzione di case, cercando di canalizzare tali rimesse a vantaggio delle zone più depauperate dall'emigrazione;

6) assicurazioni sociali. Per tale argomento si richiamano e si fanno proprie le conclusioni dell'indagine promossa dal CNEL, sottolineando in particolare l'esigenza di assicurare l'assistenza di malattia ai familiari dei lavoratori emigrati in paesi nei quali non esistono convenzioni bilaterali;

7) strumenti e forma di interventi. In proposito si sollecita un coordinamento costante e se possibile istituzionale dell'attività amministrativa, proponendosi l'unificazione dei Comitati interministeriali esistenti in un

Comitato interministeriale per l'emigrazione tra i Ministeri degli esteri, del lavoro, della istruzione e della programmazione per impegnare in uno sforzo unitario le strutture amministrative interessate ai problemi del settore. Urge poi potenziare le nostre rappresentanze diplomatiche consolari, specialmente per quanto riguarda gli assistenti e i consiglieri sociali. Una sempre maggiore responsabilità, va poi affidata ai Comitati consolari, che debbono essere resi elettivi e in ogni caso rappresentativi delle nostre collettività; è infine sollecitata la riforma e il potenziamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero, in quanto che l'attuale struttura e il sistema di nomina non soddisfano i nostri emigranti;

8) diritti civili e sociali dei nostri emigranti. Va incoraggiata e sollecitata la partecipazione dei nostri lavoratori emigrati alla iscrizione e alla vita dei sindacati locali e la partecipazione alle istituzioni intermedie a carattere consultivo ove esistono. Per quanto concerne l'esercizio dei diritti politici come cittadini italiani, si sollecita il Governo a far conoscere il parere del Comitato interministeriale incaricato dello studio dei problemi relativi all'esercizio del diritto di voto all'estero, mentre si propone che sia risolta la questione della cancellazione dei nostri emigranti dalle liste elettorali, utilizzando a tal fine l'apposita lista AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero);

9) problemi dell'emigrazione in Svizzera. Si ribadisce l'esigenza di una radicale revisione degli accordi vigenti in materia di emigrazione e di previdenza e si dà atto con soddisfazione che l'atteggiamento della delegazione italiana nelle trattative è conforme alle indicazioni espresse nel corso dell'indagine conoscitiva e si rivolge pertanto un incitamento alla delegazione stessa affinché continui con tenacia nel suo lavoro, tenendosi in stretto contatto con i sindacati e le associazioni degli emigranti, mentre di fronte al ripetersi di gravi atteggiamenti di intolleranza, si richiama l'attenzione del Governo sul fatto che al di là dei problemi specifici dell'emigrazione, ci sono delle esigenze di rispetto della personalità umana che vanno difese e la cui soluzione deve rappresentare un punto d'onore sia per lo Stato italiano, sia per quello ospitante;

10) Conferenza nazionale sull'emigrazione. Si dia pieno appoggio a tale iniziativa, non limitata agli esperti, ma aperta al contributo delle comunità e delle associazioni al-

l'estero e rappresentativa anche delle forze economiche e di quelle del lavoro;

11) Comitato permanente per il problema dell'emigrazione. Se ne propone l'istituzione per continuare dopo la chiusura dell'indagine conoscitiva lo studio dei problemi del settore, sia per un costante aggiornamento, sia per completare l'indagine stessa nei confronti dell'emigrazione nei paesi extra europei.

Nella successiva discussione gli intervenuti esprimono unanimemente il loro assenso alla relazione. In particolare il deputato Pistillo sottolinea l'esigenza che le conclusioni dell'indagine siano portate anche all'esame dell'Assemblea e che si proceda immediatamente alla costituzione del Comitato permanente per ulteriore approfondimento della materia. Il deputato Marchetti auspica che i risultati della indagine conoscitiva siano adeguatamente diffusi e che si trovi con urgenza una soluzione per il pieno esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero. Il deputato Della Briotta sottolinea l'esigenza di impostare una valida politica dell'emigrazione, di cui il vero ed unico correttivo è rappresentato da una politica di sviluppo economico del nostro paese. Il deputato Lizzero sollecita in particolare la Conferenza nazionale sull'emigrazione e ritiene che il Comitato permanente debba lavorare in contatto anche con la Commissione lavoro e previdenza sociale. Il deputato De Pascalis osserva che i problemi dei nostri lavoratori nei paesi della Comunità non debbano essere più posti in termini di emigrazione, ma in quanto lavoratori europei, si dichiara favorevole all'ulteriore corso delle conclusioni in Assemblea e richiama infine l'attenzione sui problemi del finanziamento della stampa italiana all'estero.

Il Sottosegretario di Stato Bemporad, dopo aver espresso il suo apprezzamento per le conclusioni cui è giunta l'indagine conoscitiva, fa presente che il Governo è senz'altro favorevole sia alla Conferenza nazionale sull'emigrazione, debitamente preparata, sia ad un ulteriore dibattito da tenere in Assemblea sulle conclusioni dell'indagine stessa, ritenendo utile tutto quanto può far conoscere meglio il problema dell'emigrazione al Parlamento e al paese. Assicura poi che è in corso il rafforzamento del personale dei nostri consolati situati nelle zone più direttamente interessate all'emigrazione, mentre per quanto concerne il coordinamento delle strutture amministrative è favorevole all'instaurazione di contatti frequenti dei vari comitati ministeriali; quanto all'istituzione di un Comitato interministe-

riale permanente la questione va approfondita. Sui problemi della stampa italiana all'estero fa presente che è in corso di preparazione una conferenza, dalla quale si attende che la stessa categoria tratti in modo organico i suoi problemi, mentre per la riforma del Consiglio consultivo degli italiani all'estero è in corso il concerto per la presentazione del relativo disegno di legge; per quanto concerne infine l'atteggiamento del Governo sui problemi dei lavoratori emigrati nei paesi della Comunità, fa presente che, se finora i problemi sociali erano stati affrontati come conseguenziali a quelli economici, si intende da parte italiana far di tutto per rovesciare tale tendenza affinché i problemi sociali siano considerati come elementi essenziali della politica economica e finanziaria.

Il Presidente Cariglia, dopo aver rivolto il suo ringraziamento ai membri del Comitato ristretto presieduto dall'onorevole Storchi, suggerisce che la questione di un eventuale dibattito in Assemblea sulle conclusioni dell'indagine sia deferita al Comitato permanente che sarà costituito secondo le indicazioni della relazione.

La Commissione successivamente approva la relazione del Comitato ristretto e delibera di costituire un Comitato permanente per l'emigrazione, del quale faranno parte i membri del Comitato per l'indagine conoscitiva, salvo diversa designazione da parte dei gruppi. Rimane stabilito che il Comitato permanente sentirà immediatamente, in via informale, il rappresentante del Governo sulla situazione delle trattative italo-svizzere.

In fine di seduta il Presidente Cariglia fa presente che convocherà appena possibile l'Ufficio di Presidenza allargato per concordare il programma dei lavori della Commissione a termini del nuovo regolamento. Rimane stabilito che giovedì 6 maggio la Commissione proseguirà nel dibattito sui problemi dell'assistenza ai paesi in via di sviluppo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 29 APRILE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

### Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (*Parere della IV, VI, VIII, IX, XII e XIII Commissione*) (3266).

Il Sottosegretario Cattani riferisce alla Commissione che lo schema di disegno di legge per le provvidenze straordinarie in favore del comune di Pozzuoli è stato approvato dal Consiglio dei ministri alla fine dello scorso mese di marzo, ma risulta attualmente in fase di formulazione definitiva presso l'amministrazione dei lavori pubblici.

Il deputato Barbi giudica affatto insoddisfacente la dichiarazione testè resa dal rappresentante del Tesoro e ripropone alla attenzione della Commissione la grave crisi economica che da oltre un anno ha colpito la città di Pozzuoli a seguito del noto fenomeno di bradisismo. Dopo aver ribadito l'esigenza di accelerare al massimo la definizione del provvedimento, ritiene che al Commissione bilancio dovrebbe sospendere l'esame del disegno di legge per Toscana fino a quando non sia intervenuta la presentazione alle Camere della preannunciata iniziativa governativa per Pozzuoli. Chiede, comunque, che il Ministro dei lavori pubblici sia invitato ad esporre, in Commissione bilancio, le difficoltà che ritardano la presentazione del disegno di legge per Pozzuoli, già approvato in Consiglio dei ministri.

Il deputato Scotti ricorda le reiterate assicurazioni fornite dagli organi responsabili di Governo alle numerose delegazioni della popolazione di Pozzuoli che richiedevano provvedimenti urgenti per la sistemazione e la ripresa economica di quella città e rivolge un vivo appello al Presidente del Consiglio dei ministri perché voglia autorevolmente intervenire per una sollecita definizione di tale problema, che si trascina ormai da più di un anno.

Il deputato Compagna, associandosi alle considerazioni e alle osservazioni dei deputati Barbi e Scotti, ricorda l'impegno assunto dal ministro Ferrari Aggradi in un ordine del giorno approvato dalla Camera, nello scorso mese di dicembre, in sede di esame del disegno di legge concernente le provvidenze in favore delle zone alluvionate di Genova.

Il deputato Raucci torna a ribadire la gravità della situazione di Pozzuoli e si dichiara insoddisfatto delle comunicazioni testè rese dal Sottosegretario Cattani. Ritiene anch'egli che la Commissione bilancio dovrebbe sopras-

sedere all'esame del decreto-legge in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio scorso in provincia di Viterbo fino a quando non risulterà presentato al Parlamento il preannunciato disegno di legge per gli interventi in favore del comune di Pozzuoli; aggiunge che ciò non significa voler ritardare l'attuazione delle provvidenze in favore di Toscana, perché queste ultime sono già operanti in quanto contemplate in un decreto-legge in vigore dal 1° aprile scorso e, d'altra parte, c'è un largo margine di tempo ancora per procedere alla conversione in legge di tale decreto-legge entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione. Ritiene, infine, che di tutta la questione dovrebbe essere investito lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, trattandosi di un provvedimento (quello per Pozzuoli) già approvato ma non ancora trasmesso alle Camere.

Il deputato Magrì si associa alla richiesta avanzata dal deputato Barbi di invitare il Ministro dei lavori pubblici ad illustrare, in Commissione bilancio, i motivi del ritardo nella presentazione del disegno di legge per gli interventi in favore di Pozzuoli, ma ritiene che, nel frattempo, la Commissione potrebbe proseguire nell'esame referente del decreto-legge per i terremotati di Toscana.

Il relatore Ciccardini, pur condividendo le ragioni di urgenza che impongono di sollecitare la presentazione del disegno di legge per Pozzuoli, giudica non indispensabile (e forse controproducente) insistere sulla necessità di uno stretto collegamento dell'esame dei due provvedimenti, che riguardano situazioni ben diverse e di assai diversa portata. Raccomanda alla Commissione di proseguire e di concludere al più presto l'esame delle provvidenze per le popolazioni terremotate della provincia di Viterbo, anche se dichiara di non opporsi ad un eventuale breve rinvio di qualche giorno dell'esame medesimo.

Il Presidente Tremelloni, riassumendo i termini del dibattito, chiarisce ai deputati Barbi e Raucci che la Commissione in sede referente non ha alcun potere deliberante, perché il suo compito è soltanto di studiare, istruire e preparare la discussione che si svolgerà davanti alla Camera, sicché è assolutamente improponibile qualsiasi eventuale proposta di sospensiva. Assicura, per altro, che si farà carico, da un lato, di sollecitare presso il Ministro per i rapporti con il Parlamento la presentazione del disegno di legge per Pozzuoli, e, dall'altro, di invitare il Ministro

dei lavori pubblici ad intervenire alla prossima riunione della Commissione bilancio per chiarire le difficoltà che ancora ritardano la presentazione del predetto disegno di legge, già da tempo approvato dal Consiglio dei ministri.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Barbi, Scotti e Raucci, che esprimono consenso con le conclusioni del Presidente Tremelloni, questi rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio scorso in provincia di Viterbo, alla seduta di mercoledì 5 maggio, alle ore 9,30.

#### Proposte di legge:

**Zaffanella:** Concessione agli istituti autonomi case popolari di contributi suppletivi per realizzazioni edilizie sovvenzionate già ultimate o in corso di ultimazione, per le quali gli affitti praticati o da praticare risultano essere sperequati per effetto di costi straordinari incontrati o per la mancata concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti (1185);

**Pisicchio ed altri:** Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti emigrati all'estero (3133);

(Parere alla IX Commissione).

La Commissione delibera di rinviare l'esame delle due proposte di legge, dopo aver preso atto che, in sede di competente Commissione di merito, è in fase di avanzata elaborazione un testo che organicamente unifica le provvidenze contemplate da numerose iniziative legislative in materia di edilizia economica e popolare, sul quale più opportunamente potrà successivamente intervenire una valutazione globale e quindi il parere della Commissione bilancio per quanto concerne le implicazioni di carattere finanziario ed economico.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 29 APRILE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono il Ministro delle finanze Ferrari Aggradi e i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Picardi e, per l'agricoltura e le foreste, Tortora.

**Disegno di legge:**

Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani (3183).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il relatore Napolitano comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli. Approva l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 nel testo proposto dal relatore (e riportato nel Bollettino del 21 aprile 1971) e senza modificazioni gli altri articoli del provvedimento che votato a scrutinio segreto risulta approvato.

**Proposta di legge:**

Senatori Segnana ed altri: Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2889).

Il relatore Patrini richiama la relazione già svolta in sede referente.

Il deputato Colombo Vittorino, riconosciuta la necessità di finanziare la spesa pubblica, chiede al Ministro quali disposizioni abbia dato o intenda dare al sistema bancario per la riduzione del costo del danaro e rinnova al Governo la richiesta di precise garanzie affinché la durata dei mutui oggetto del provvedimento sia trasformata da venticinquennale in trentacinquennale.

Il deputato Raffaelli ribadisce la contrarietà della sua parte alla proposta di legge che replica che complessive proposte verranno da lui sistema bancario, ancor meno giustificata di quanto non fosse al momento della sua presentazione. Il principio del tasso variabile su mutui già contratti è estremamente grave. È urgente invece dare applicazione ai meccanismi previsti dalla legge n. 964 sulla finanza locale per gli interventi delle sezioni della Cassa depositi e prestiti.

Il ministro Ferrari Aggradi, ribaditi e richiamati le considerazioni e gli impegni che ha già comunicato alla Commissione nella seduta del 26 marzo, dichiara che, pur con alcune perplessità il Governo non è contrario all'approvazione della proposta di legge; ritie-

ne tuttavia non sia ammissibile la decorrenza retroattiva dell'operazione, prevista al secondo comma dell'articolo 2 per le semestralità scadenti il 31 dicembre 1970 e propone di sostituire tale data con quella del 30 giugno 1971. Al deputato Colombo Vittorino il Ministro replica che complessive proposte verranno da lui sottoposte al Comitato del credito e del risparmio.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 della proposta di legge. Respinge quindi all'articolo 2 gli emendamenti comunisti intesi a far carico al Tesoro anziché ai comuni dell'onere implicato dalle operazioni previste dall'articolo stesso.

In ordine all'emendamento proposto dal Governo, per lo scorrimento della data al 30 giugno 1971, il deputato Pandolfi prega il Ministro di voler considerare che, su invito della Banca d'Italia, l'onere della cedola già maggiorata al 6 per cento per il semestre scadente il 30 dicembre 1970, è stato, nelle more della approvazione della proposta di legge, assunto dagli istituti interessati.

Il ministro Ferrari Aggradi replica confermando la necessità dell'emendamento proposto dal Governo affinché non si crei il precedente di norme retroattive in tale materia. L'onere aggiuntivo per la semestralità scaduta dovrà essere mantenuto a carico degli istituti creditizi.

La Commissione approva quindi l'emendamento all'articolo 2 proposto dal Governo e l'articolo 2 nel suo complesso. L'articolo 3, respinto un emendamento comunista, è approvato nel testo pervenuto dal Senato.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

**Proposta di legge:**

Bonifazi ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (2994).

Il Presidente Vicentini propone alla Commissione che, in assenza del relatore, momentaneamente all'estero, il provvedimento venga rinviato ad altra seduta.

Il deputato Raffaelli si rammarica dell'assenza del relatore, e ricorda che era intercorsa un'intesa fra le parti affinché la proposta Segnana n. 2889 e la proposta Bonifazi n. 2994 compissero *iter* paralleli.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

#### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 29 APRILE 1971, ORE 11,35. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono il Ministro del tesoro, Ferrari Aggradi, e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Picardi.

Ad inizio di seduta il Presidente comunica alla Commissione che nella fase di trapasso fra il vecchio ed il nuovo regolamento ha convocato per oggi alle 17 l'ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti di quei gruppi che hanno fatto pervenire le rispettive designazioni, ai fini della formazione dell'ordine del giorno per la prossima settimana.

Il deputato Colombo Vittorino ricorda che il gruppo della democrazia cristiana non ha ancora preso le sue decisioni in ordine alla designazione del proprio rappresentante. Ai fini della formazione dell'ordine del giorno nella fase di trapasso tra vecchio e nuovo regolamento non si oppone all'iniziativa del Presidente.

#### Disegno di legge:

**Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (Approvato dal Senato) (2457).**

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e passa all'esame degli articoli. L'articolo 1, al quale non risultano presentati emendamenti e sul quale nessuno chiede di parlare, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione.

Il Ministro Ferrari Aggradi si rammarica vivamente di una decisione che rischia di complicare l'*iter* di un provvedimento assai urgente e si augura che possano essere esperite le opportune intese fra i gruppi affinché il provvedimento stesso non subisca ritardi.

Il deputato Raffaelli osserva che è la maggioranza che deve risolvere i problemi politici là dove essi nascono.

Il deputato Colombo Vittorino, che ribadisce il suo favore al disegno di legge, consente con le osservazioni del Ministro ed osserva che, in sede referente, ove le parti concordino, è sempre possibile rivedere taluni atteggiamenti.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

#### ISTRUZIONE (VIII)

#### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 29 APRILE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

#### Proposte di legge:

Foderaro ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori «fuori ruolo» (49);

Pitzalis: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

Cavaliere: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

Bronzuto ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

Reale Giuseppe e Meucci: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

Riccio: Immissione in ruolo dei professori «fuori ruolo» (1096);

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

Bronzuto ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

Giordano ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

Azimonti ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

Pavone ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

Bronzuto ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'Antonio: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

Racchetti e Rognoni: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori Spigaroli e Codignola: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062);

Alessi: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

Menicacci: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

Giomo e Bonea: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);

Giomo ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716).

La Commissione prosegue la discussione degli articoli.

Viene respinto un emendamento del deputato Giannantoni ed altri tendente ad inserire un articolo 3-ter relativo alla possibilità di frequentare i corsi di cui all'articolo 1 per tutti coloro che già insegnano, anche se sprovvisti di titolo specifico, e per tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto; a tale emendamento si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo. La Commissione approva invece un emendamento del deputato Dall'Armellina ed altri tendente ad inserire un articolo 3-ter concernente l'abilitazione all'insegnamento degli insegnanti non di ruolo. A seguito dell'accoglimento di un sub-emendamento del Governo, parzialmente sostitutivo del terzo comma

dell'emendamento Dall'Armellina, l'articolo 3-ter risulta approvato nella seguente formulazione:

ART. 3-ter.

*(Abilitazione all'insegnamento degli insegnanti non di ruolo).*

Gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, nonché i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui all'ottavo comma del precedente articolo 1, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, un corso di durata non inferiore a 4 mesi.

I criteri per l'organizzazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio e le modalità di svolgimento della prova finale sono stabiliti tenuto conto del disposto del terzo comma dell'articolo 1, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Gli insegnanti non di ruolo non abilitati con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, se in possesso di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1957, n. 972, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni ma non compreso tra quelli che saranno stabiliti con il decreto ministeriale di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge, sono ammessi a frequentare un corso di approfondimento culturale specifico sulla materia o sulle materie insegnate. Tale corso di durata non inferiore a 4 mesi si conclude con un giudizio di ammissibilità al corso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui al primo comma del presente articolo.

I criteri per l'organizzazione di tali corsi, i relativi piani di studio e le modalità di svolgimento dell'accertamento finale sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'articolo 3.

Al subemendamento del Governo si erano dichiarati favorevoli i deputati Moro Dino e Buzzi ed il relatore Dall'Armellina; contrario a nome del proprio gruppo il deputato Tedeschi.

La Commissione approva un emendamento del deputato Dall'Armellina ed altri tendente ad inserire il seguente articolo 3-*quater*:

ART. 3-*quater*.

(Trattamento economico del personale addetto all'organizzazione e all'attuazione dei corsi)

Il personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica incaricato dell'organizzazione dei corsi, nel limite di cinque unità per ogni provincia, è dispensato dagli obblighi di servizio. A detto personale è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di attività svolta, un compenso pari ad un sessantesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento.

Al personale incaricato delle lezioni teoriche, della direzione dei gruppi di studio e dei seminari, e della guida del tirocinio, è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397.

Il personale di cui al primo comma che sia incaricato anche delle attività di cui al secondo comma ha diritto, per ogni giornata di effettiva attività svolta, al solo compenso previsto nello stesso secondo comma.

In precedenza era stato respinto un sub-emendamento all'emendamento Dall'Armellina proposto dal deputato Raicich e tendente ad inserire un comma relativo alla estensione al personale esecutivo e amministrativo, impiegato nell'organizzazione dei corsi, del trattamento previsto al primo comma dell'articolo 3-*quater*; a tale sub-emendamento si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

Viene respinto un emendamento del deputato Raicich tendente ad aggiungere un articolo relativo alla istituzione di corsi residenziali nazionali, interregionali o regionali, al quale si erano dichiarati contrari il deputato Buzzi, il relatore ed il Governo. Viene altresì respinto un altro emendamento del deputato Raicich tendente ad aggiungere un articolo relativo alla istituzione di corsi periodici di aggiornamento e riqualificazione per tutto il personale insegnante nei ruoli delle scuole statali di ogni ordine e grado, fatta esclusione delle università. A tale emendamento si era dichiarato favorevole il deputato Canestri; si

erano invece dichiarati contrari, ripetendo che l'argomento oggetto dell'emendamento si riferisce al diverso tema dello stato giuridico del personale insegnante, i deputati Elkan, Moro Dino e Badaloni Maria, il relatore ed il Governo.

Il Presidente Romanato rinvia il seguito della discussione degli articoli alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 29 APRILE 1971, ORE 12,15. — *Presidenza del Presidente* ROMANATO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Proposta di legge:

Cattaneo Petrini Giannina ed altri: Contributo al Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana con sede in Venezia (*Urgenza*) (2288).

Il deputato Moro Dino, in sostituzione del relatore Cingari, illustra favorevolmente la proposta di legge proponendo che la Commissione deliberi di richiederne il trasferimento in sede legislativa.

I deputati Elkan e Loperfido si dichiarano favorevoli. Il Sottosegretario Rosati dichiara di non opporsi alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

La Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 2288.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 29 APRILE 1971, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente* BARONI. — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Disegno e proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

Di Lisa ed altri: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente l'edilizia economica e popolare (570);

Gerbino ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);

Zanibelli ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

Beragnoli ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (*Urgenza*) (1152);

Zaffanella: Concessione agli Istituti autonomi case popolari di contributi suppletivi per realizzazioni edilizie sovvenzionate già ultimate o in corso di ultimazione, per le quali gli affitti praticati o da praticare risultano essere sperequati per effetto di costi straordinari incontrati o per la mancata concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti (1185);

Amendola Pietro ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari (*Urgenza*) (1210);

Zanibelli ed altri: Modifica all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (1385);

Bonomi ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazione per lavoratori agricoli dipendenti (1443);

Senatori Zugno ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvato dal Senato*) (1492);

Bardelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

Zanibelli ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (*Urgenza*) (2675);

Todros ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

Pisicchio ed altri: Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti emigrati all'estero (*Urgenza*) (3133).

Dopo che il Presidente Baroni ha esposto il metodo di lavoro seguito dal Comitato ristretto nominato nella seduta del 6 aprile

scorso, soffermandosi soprattutto sugli Enti e organizzazioni che sono state ascoltate, nonché sulle esigenze connesse alla procedura di esame con termini abbreviati, interviene il relatore Achilli, il quale evidenzia i criteri informativi del testo del Comitato ristretto, che riguardano una anticipazione di quanto previsto con delega triennale dall'articolo 1 del disegno di legge, ad un rafforzamento del ruolo delle regioni nel processo di formazione dei piani di intervento di edilizia economica e popolare nonché alla gestione unitaria dei fondi destinati al settore onde consentire al CIPE un più organico coordinamento degli interventi previsti.

Espongono quindi il meccanismo per la formazione del programma nazionale di interventi nell'edilizia sottolineando il carattere decentrato e articolato del provvedimento in conformità alle necessità di procedure accelerate e democratiche.

Il relatore Degan, ricordate le critiche emerse in tema di agganciamento alla coltura più pregiata del prezzo di esproprio delle aree, nonché la necessità di determinare una indennità aggiuntiva per i conduttori e l'opportunità di disporre delle aree in tempi i più brevi possibili pur nella salvaguardia dei diritti costituzionali dei cittadini, si sofferma sull'articolato concernente il procedimento di esproprio, sottolineando in particolare la funzione dell'indennità provvisoria, che agevola la definizione delle procedure espropriate ed elimina così le possibilità di contenzioso, nonché sull'individuazione del parametro per la determinazione della indennità attraverso il riferimento al concetto di zona agraria secondo i dati dell'istituto centrale di statistica.

Il Ministro Lauricella, sottolineate le finalità sia congiunturali sia di ristrutturazione del settore edilizio del disegno di legge, evidenzia il carattere profondamente innovativo del provvedimento nonché la utilità del metodo dell'informativa diretta seguito dal Comitato ristretto.

Dichiara quindi la disponibilità del Governo per tutti i suggerimenti che possono emergere dalla discussione nella salvaguardia, per altro, dei contenuti qualificanti del disegno di legge — sui quali si è formata una sostanziale convergenza — quali la eliminazione delle rendite parassitarie e speculative e lo snellimento delle procedure.

Rilevando che il testo elaborato dal Comitato ristretto risponde nella sostanza alle linee direttrici del progetto governativo conclude riservandosi di esprimere un meditato

giudizio sugli articoli 2 e 4, per i quali ritiene necessario conoscere il parere del Ministro del tesoro.

Il deputato Greggi propone un rinvio dei lavori della Commissione in attesa del definitivo perfezionamento da parte del Comitato del testo unificato; subordinatamente chiede una breve interruzione, onde prendere una cognizione precisa della parte di testo sinora elaborato, considerato che esso è stato ultimato solo nella tarda mattinata.

Il deputato Carra propone di iniziare l'esame dal secondo titolo, che ha una sua autonomia configurata e non è connesso strettamente con le altre parti della materia ancora da esaminare.

Il deputato Amodè ritiene necessario iniziare subito l'esame degli articoli.

Il deputato Giglia si associa alla proposta principale del deputato Greggi.

Il deputato Busetto a nome del gruppo comunista si dichiara a favore di un prosieguo immediato della discussione, partendo dal titolo I.

La Commissione, respinte le proposte di rinvio o di accantonamento del titolo I, inizia l'esame degli articoli.

L'articolo 1 dopo che sono stati respinti emendamenti dei deputati Greggi e Quilleri e dopo che sono stati approvati emendamenti dei deputati de' Cocchi, Greggi e Carra è approvato, salvo coordinamento, nel seguente testo:

« Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, ad eccezione di quelli destinati alla costruzione degli alloggi di servizio per il personale militare dipendente dal Ministero della difesa, dal Ministero delle finanze e per le forze di polizia dipendenti dal Ministero dell'interno, compresi quelli degli esistenti Enti pubblici edilizi a carattere nazionale destinati allo stesso scopo, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dalla emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di Enti e di privati sono gestiti unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge ».

L'esame dell'articolo 2, su proposta del Ministro Lauricella che si richiama alla necessità, già evidenziata in sede di replica, di consultare il Ministro del tesoro, è per il momento accantonato.

L'articolo 3, dopo che sono stati respinti emendamenti dei deputati Guarra, Greggi e Quilleri e dopo che sono stati accolti emendamenti dei deputati Padula e Zaffanella è ap-

provato, salvo coordinamento, nel seguente testo:

« È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il comitato per l'edilizia residenziale.

Esso è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario all'uopo delegato ed è composto:

- 1) da un rappresentante del Ministro dei lavori pubblici;
- 2) da un rappresentante del Ministro del lavoro;
- 3) da un rappresentante del Ministro del tesoro;
- 4) da un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;
- 5) da 2 esperti nominati dal Ministro dei lavori pubblici anche fra persone estranee alla Amministrazione.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici che dura in carica 3 anni.

I compiti di segreteria sono affidati ad un funzionario della carriera direttiva di qualifica non inferiore a ispettore generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici ».

Il seguito della discussione è rinviato alle ore 11 del 30 aprile.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,30.

## TRASPORTI (X)

### Comitato per l'indagine conoscitiva sulle gestioni aeroportuali in Italia.

GIOVEDÌ 29 APRILE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Intervengono il dottor Castagneris, direttore dell'aeroporto di Torino, il dottor Del Curatolo, direttore dell'aeroporto di Cagliari, il dottor Soro, direttore dell'aeroporto di Genova e il dottor Zito, direttore dell'aeroporto di Napoli.

Il Comitato ascolta le esposizioni del dottor Castagneris, del dottor Curatolo, del dottor Soro e del dottor Zito, che illustrano rispettivamente la situazione degli aeroporti di Torino, Cagliari, Genova e Napoli.

Successivamente i direttori degli aeroporti rispondono a domande ed osservazioni del Presidente Guerrini e dei deputati Gerardo Bianchi, Ferdinando Russo, Foscarini, Zucchini e Marocco.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

*Seduta pomeridiana.*

GIOVEDÌ 29 APRILE 1971, ORE 16,15. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Intervengono il Presidente dell'Alitalia, ingegner Bruno Velani e l'Amministratore delegato dell'Alitalia, ingegner Cesare Romiti.

Il Comitato ascolta l'ingegner Velani e l'ingegner Romiti che illustrano le linee generali della politica dell'Alitalia, soprattutto per quanto riguarda le iniziative attuate o progettate in tema di attrezzature aeroportuali; chiariscono altresì il punto di vista della società in ordine alla gestione degli aeroporti.

Successivamente i rappresentanti dell'Alitalia rispondono alle domande loro rivolte dai deputati Azimonti, Zucchini, Ferdinando Russo, Foscarini, Brizioli, Gerardo Bianchi e Amodio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

## AGRICOLTURA (XI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 29 APRILE 1971, ORE 17,10. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Iozzelli.

#### Proposta di legge:

**Mengozi ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura (2907).**

Il relatore Ciaffi ricorda che il « piano verde » n. 1 prevedeva all'articolo 20 agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi e interventi per lo sviluppo della cooperazione; a tal fine si disponeva la concessione di sussidi in conto capitale e di mutui integrativi a tasso agevolato non solo per l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura, ma anche per l'acquisto di impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici. Il « piano verde » n. 2 ha sostituito i termini « acquisto e costruzione » con la parola « realizzazione », la quale è stata sempre interpretata nel senso di escludere dalle agevolazioni le operazioni di acquisto da parte di cooperative e di enti di sviluppo degli impianti sopraindicati. Una tale restrizione ha limitato lo sviluppo del movimento cooperativo ed è per questo che con il provvedimento

in esame si intende ritornare allo spirito del « piano verde » n. 1 concedendo alle cooperative e loro consorzi la possibilità di acquistare gli impianti.

Aperta la discussione generale, il deputato Ognibene annuncia che il gruppo comunista è favorevole alla proposta di legge anche se esiste il pericolo che il denaro pubblico non vada sempre nella direzione auspicata dalla proposta stessa. Sottolinea quindi l'esigenza che l'utilizzazione dei finanziamenti pubblici si inserisca in una strumentazione nuova che faccia perno sui piani zionali.

Il deputato Nives Gessi sottolinea la confusione che esiste nel settore degli ortofrutticoli, per il quale un discorso chiaro va fatto anche con il Ministero delle partecipazioni statali i cui finanziamenti vengono dirottati talvolta in direzione contraria agli interessi e alle aspettative degli enti di sviluppo e dei produttori. È necessaria pertanto un'intesa tra il Ministero dell'agricoltura e quello delle partecipazioni statali e tra il primo e l'ente di sviluppo per l'Emilia, regione in cui più gravi si sono manifestate certe lacune.

Il deputato Prearo condivide l'utilità di consentire alle cooperative e alle associazioni dei produttori anche l'acquisto degli impianti. Chiede però precisazioni su chi controllerà tali acquisti.

Il deputato Cristofori sottolinea l'importanza politica di adottare una misura che agevola lo sviluppo della cooperazione, dei consorzi e delle forme associative. Ritiene che per il settore al quale si riferisce il provvedimento in esame non ci siano gravi timori di speculazioni in quanto in esso agiscono le cooperative e gli enti di sviluppo.

Il deputato Stella, sottolineata l'esiguità degli stanziamenti rispetto alle esigenze, esprime il timore che il provvedimento in esame possa prestarsi a favorire proprio coloro che si intende estromettere dalle agevolazioni previste nel « piano verde ».

Chiusa la discussione generale, il relatore Ciaffi sottolinea la generale concordanza sul principio ispiratore della proposta di legge, mentre il sottosegretario Iozzelli annuncia la adesione del Governo.

Si passa all'esame dell'articolo unico del provvedimento. Il deputato Ognibene dà ragione di un suo emendamento con il quale propone di aggiungere dopo le parole « cooperative e di loro consorzi » le altre « associazioni dei produttori e di loro unioni ». Il Sottosegretario Iozzelli dà ragione di un emendamento del Governo aggiuntivo al termine dell'arti-

colo unico così formulato: « Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza ». Il relatore è favorevole ad ambedue gli emendamenti; il Governo, dal canto suo accetta l'emendamento Ognibene.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento del Governo, il deputato Mengozzi esprime la sua perplessità in quanto, se si ritiene che l'acquisto sia un fatto valido, non si vede perché si debba imporre una limitazione negli interventi. Un tale limite potrebbe essere conseguenza del desiderio della pubblica amministrazione di avere in mano uno strumento per far fronte a eccessive pressioni esterne. Auspica in ogni caso che la limitazione indicata nell'emendamento del Governo riguardi lo stanziamento globale pluriennale di spesa, in modo da poter recuperare nell'anno gli eventuali residui dell'anno precedente.

Il deputato Ognibene annuncia il suo voto contrario all'emendamento del Governo.

La Commissione approva i due emendamenti e, a scrutinio segreto, l'articolo unico così modificato che risulta del seguente tenore:

#### ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente:

« Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, di associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione. Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,40.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

GIOVEDÌ 29 APRILE 1971, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente MEDICI.*

La Commissione conclude l'esame della relazione predisposta dal deputato Pirastu, concernente la genesi della criminalità in Sardegna ed esamina in particolare le più recenti manifestazioni di criminalità in Sardegna ponendo il problema se esse rivelino una fenomenologia delinquenziale diversa da quella tradizionale. In relazione a tali questioni viene deciso un supplemento di indagine per alcune recenti manifestazioni criminose.

Intervengono nel dibattito il deputato Marzaccini e il deputato Pitzalis, che si soffermano soprattutto sul significato dei più recenti episodi, il senatore Dal Falco, che ipotizza in alcuni casi l'insorgere di moventi e di occasioni di crimine diversi da quelli consueti; il deputato Marras e il deputato Morgana, che invece ricordano come, salvo alcune eccezioni, le manifestazioni tipiche di criminalità in Sardegna, soprattutto in relazione al sequestro di persona a scopo di estorsione, non si discostano da modalità già esaminate, e che neanche l'efferatezza riscontrata in crimini recenti può considerarsi una novità rispetto ai delitti tipici del passato; e infine il senatore Corrias, che pone una serie di quesiti in merito alla evoluzione storica della criminalità nonché in relazione ai rapporti tra la genesi del fenomeno e alcune sue caratteristiche attuali.

Conclude la discussione il relatore, onorevole Pirastu, che mentre si riserva di approfondire alcune particolari questioni, ribadisce la tesi che la criminalità in Sardegna, nelle forme di reato che specificamente investono la competenza della Commissione d'inchiesta, rivela una origine sociale ed economica che richiede un intervento dello Stato, specie nel settore pastorale, volto ad incidere sulle cause e a prevenire le manifestazioni delittuose.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 27 aprile 1971, nel comunicato della XII Commissione permanente

Industria, in sede legislativa, a pagina 2, prima colonna, l'articolo 33-*bis* del testo unificato sulla riforma del commercio va sostituito dal seguente:

ART. 33-*bis*.

« Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3, 8, 14, 15, 22, 29, 29-*bis*, 30 e 33 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 5.000.000.

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni.

Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 28 aprile 1971, nel comunicato della II Commissione permanente Affari interni, in sede referente, a pagina 5,

seconda colonna, ove trattasi della proposta di legge Amodio n. 2993, leggasi:

« Su proposta del relatore, dopo il contrario avviso sulla proposta di legge dei deputati Iacuzzi e Franchi, la Commissione rinvia l'esame ad altra seduta »;

nel comunicato della XIII Commissione permanente Lavoro, in sede legislativa, a pagina 23, prima colonna, la indicazione dei provvedimenti esaminati deve essere così modificata:

Disegno e proposta di legge:

Elevazione della misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3228);

Bonomi ed altri: Maggiorazione dell'importo annuo degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Modifica al primo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, concernente l'estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (60).

## CONVOCAZIONI

### IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Venerdì 30 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatore: Martini Maria Eletta.

### V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e partecipazioni statali)

Venerdì 30 aprile, ore 10.

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali sulla situazione della Montedison.

### IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Venerdì 30 aprile, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame delle proposte di legge:*

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199) — Relatori: Achilli e Degan — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione*);

DI LISA ed altri: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente l'edilizia economica e popolare (570) — Relatore: Achilli — (*Parere della II Commissione*);

GERBINO ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847) — Relatore: Degan — (*Parere della V e della VI Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120) — Relatore: Carra — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (*Urgenza*) (1152) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

ZAFFANELLA: Concessione agli Istituti autonomi case popolari di contributi suppletivi per realizzazioni edilizie sovvenzionate già ultimate o in corso di ultimazione, per le quali gli affitti praticati o da praticare risultano essere sperequati per effetto di costi straordinari incontrati o per la mancata concessione dei mu-

tui da parte della Cassa depositi e prestiti (1185) — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

— Relatore: Degan.

AMENDOLA PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari (*Urgenza*) (1210) — (*Parere della V Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Modifica all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (1385) — (*Parere della II e della XIII Commissione*);

— Relatore: de' Cocci;

BONOMI ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazione per lavoratori agricoli dipendenti (1443) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*).

Senatori ZUGNO ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvato dal Senato*) (1492) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445) — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (*Urgenza*) (2675) — (*Parere della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

— Relatore: Carra;

TODROS ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

— Relatore: Achilli — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

PISICCHIO ed altri: Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti emigrati all'estero (*Urgenza*) (3133) — Relatore: Degan — (*Parere della V e della VI Commissione*).

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Martedì 4 maggio, ore 17,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) — (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per l'abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro).

Mercoledì 5 maggio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, numero 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2479) — Relatore: Patrini — (*Parere della V e della XII Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

Senatori ZUGNO ed altri: Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2813) — Relatore: Patrini — (*Parere della V e della XII Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori SPIGAROLI ed altri: Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ri-

tiro Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato « ex Convento di Santa Chiara » sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.000.000, del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2552) — Relatore: Patrini — (*Parere della IV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame delle proposte di legge:*

Senatori TANGA e RICCI: Passaggio al demanio dello Stato dell'ex aeroporto « Olivola » in Benevento (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2812) — Relatore: Nicolini — (*Parere della IV, della X e della XI Commissione*);

DEGAN e BOLDRIN: Modifiche alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, recante norme sulla amministrazione e sulla alienazione dei beni patrimoniali dello Stato (1260) — Relatore: Botta — (*Parere della IV Commissione*);

NAHOUM ed altri: Norme per l'alienazione ed il rinnovamento degli immobili dell'Amministrazione militare (1480) — Relatore: Botta — (*Parere della II, della V, della VII e della IX Commissione*).

### XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

**Mercoledì 5 maggio, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Elevazione della misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3228);

BONOMI ed altri: Maggiorazione dell'importo annuo degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri — modifica al primo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, concernente l'estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (60);

— Relatore: Lobianco — (*Parere della V e della XI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno e delle proposte di legge:*

Diritto degli assistiti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico alla assistenza sanitaria diretta opzionale (3220) — (*Parere della V Commissione*);

ROBERTI ed altri: Nuove norme sull'assistenza sanitaria per i dipendenti statali e sulla composizione degli organi istituzionali dell'ENPAS (*Urgenza*) (1780) — (*Parere della V Commissione*);

DE LORENZO FERRUCCIO: Modifiche degli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1942, n. 42, e successive modificazioni, in materia di composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (2343) — (*Parere della XIV Commissione*);

— Relatore: Nucci.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

**Mercoledì 5 maggio, ore 10,30.**

Esame di questioni concernenti la Radiotelevisione italiana.

(*Presso il Senato della Repubblica*)

### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

**Giovedì 6 maggio, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionali, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tri-

butaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 (3190) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V e della X Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

BONIFAZI ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (2994) — Relatore: Perdonà.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (*Approvato dal Senato*) (2457) — Relatore: De Ponti — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*).

**COMMISSIONE INQUIRENTE**  
per i procedimenti di accusa.

Giovedì 6 maggio, ore 17,30.

---

NOTA

*Il parere della II Commissione (Affari interni) sul disegno di legge:*

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e sovvenzionata (*Urgenza*) (3199), già trasmesso alla IX Commissione (*Lavori pubblici*), è pubblicato in apposito fascicolo.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.